



## **Teilnahmebescheinigung**

**Staatsanwalt  
Igor Secco**


hat in der Zeit vom 23.04. –28.04.2007  
an der Fortbildungsveranstaltung der  
Deutschen Richterakademie, Tagungsstätte Trier,  
zum Thema

**„Das nationale und das Völkerrecht vor  
den Herausforderungen durch den  
Terrorismus“**

teilgenommen.

Trier, den 27.04.2007



  
(Andrea Meyer, Verwaltungsleiterin)

AL C.S.M. - IX COMMISSIONE - UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALE  
Piazza Indipendenza nr. 6  
Roma -00185

RELAZIONE a cura del dott. Igor SECCO

"Deutsche Richterakademie"  
CONFERENZA NR. 13/A 23-28 aprile 2007 "Il diritto nazionale e internazionale di  
fronte al fenomeno del terrorismo"

Coordinatore: il Presidente del Tribunale Amministrativo di Amburgo

**Lunedì 23 aprile 2007: Introduzione al tema**

Il coordinatore ci ha posto una serie di interrogativi. Il terrorismo internazionale si è trasformato: come reagiscono il diritto internazionale e gli ordinamenti internazionali a queste nuove minacce? Si giustifica il diritto di autodifesa secondo le disposizioni delle Nazioni Unite? E' giustificabile la cd. "guerra contro il terrore" come e' stata chiamata dagli USA? Quali limiti invalicabili presuppongono gli standards internazionali di rispetto dei diritti umani a fronte della reazione statale contro il pericolo del terrorismo?

**Martedì 24 aprile 2007:**

**Sig. Wegesin - Direttore della Ripartizione Terrorismo internazionale, Servizio Informativo Federale: "Attuali forme di manifestazioni del terrorismo dall'11 settembre al 21.07.05. Effetti in Germania".**

Dopo aver parlato della nascita del terrorismo, il relatore si è soffermato sugli sviluppi attuali del fenomeno, diventato una rete transnazionale, nel quale le categorie tradizionali si fanno più evanescenti.

In particolare, la prima manifestazione è stato il Califfato, al quale si richiama la tradizione dell'insegnamento musulmano radicale.

Ad oggi AL KAIIDA continua la sua opera nel Waziristan, regione montuosa nel nord - ovest del Pakistan al confine con l'Afghanistan con una superficie di circa 11.000 km<sup>2</sup>, e che comprende il territorio del Paschawar e del Pastun. Tuttavia, vi sono problemi di controllo di tale territorio, perché ad esempio l'addestramento delle reclute non avviene più nei campi, ma nelle abitazioni private.

Bin LADEN oggi e' diventato un profeta, e AL KAIIDA un "compositum mixtum" tra l'ancien regime e le nuove forze emergenti: l'80 % dei suoi componenti sono sauditi, poi magrebini (algerini e tunisini soprattutto).

Le ultime informazioni hanno svelato l'esistenza di programmi criminali di AL KAIIDA in Europa (Francia e Spagna).

I "Fratelli Musulmani" costituiscono una delle più importanti organizzazioni islamiche con un approccio di tipo politico all'Islam. Furono fondati nel 1928 da al-Hasan al-Bannā in Egitto dopo il collasso dell'Impero Ottomano. In realtà rappresentano un movimento terrorista.

Un'organizzazione emergente è rappresentata dai Salafiti nel Libano, che sono sunniti radicalizzati.

Hamás è un'organizzazione religiosa islamica palestinese di carattere paramilitare e politico.

È stata fondata da Ahmad Yāsīn e Muhammad Tāhā nel 1987 come appendice dei Fratelli musulmani nella creazione di uno Stato islamico in Palestina. Attualmente, Hamās è capeggiata da Khālid Mashal, unico leader storico ancora in vita. Presente soprattutto nella Striscia di Gaza, l'organizzazione opera anche in Cisgiordania.

Dal panorama internazionale il relatore si è soffermato a riportare alcuni casi di terrorismo successi in Germania (tra i quali in particolare il ritrovamento di una "trolley" bomba, che fortunatamente non ha fatto vittime), ricordando che nella sola Berlino esistono circa 150 moschee, e che la Jihad si autofinanzia vendendo in Internet sul sito e-bay merce di seconda scelta e gestendo centri telefonici di Internet.

Il suo suggerimento per il futuro è di cercare di controllare di più il mondo islamico.

**Dr. Alexander Goerlach, ZDF Berlino, "Forme e contro strategie del terrorismo internazionale".**

Secondo il relatore, nel Corano vi è un fortissimo riferimento militare, posto che esso legittima l'uso delle armi per una espansione militare. Si propugna oggi un ritorno al periodo "d'oro" dell'Islam. L'Islam è insieme politica e religione, senza possibilità di separazione, e' una sistema onnicomprensivo di Stato e Chiesa. L'autorità spirituale influenza molto quella politica. Questo porta di conseguenza all'idea di uno stato islamico, che in tutti i particolari applichi la sharia islamica, la legge civile ispirata dal Corano, dai detti e dai fatti del Profeta e dalla tradizione musulmana dei primi quattro secoli: il che mostra una grande difficoltà nell'affrontare la modernità.

In Egitto (con al-Hasan al-Banna) ha inizio il moderno Islamismo dopo l'invasione di Napoleone: si propugna il ritorno agli originari modi di vivere rifiutando le moderne idee.

Il Sunnismo rappresenta l'orientamento nettamente maggioritario dell'Islam - circa il 90% dell'intero mondo islamico - e prende il suo nome dal termine arabo "Sunna" (consuetudine), riferito al profeta dell'Islam Muhammad e ai suoi Sahaba (Compagni). Nato ultimo nella discussione teologica islamica, il Sunnismo si differenzia essenzialmente dallo Sciismo (organizzatosi come dottrina prima del Sunnismo) per il suo netto rifiuto di riconoscere la pretesa degli Sciiti che la guida della Comunità islamica ( *Umma* ) dovesse essere riservata alla discendenza del profeta Muhammad attraverso sua figlia Fatima bt. Muhammad e suo cugino Ali ibn Abi Tālib. Secondo il Sunnismo invece alla guida politica e spirituale (non strettamente religiosa però) della Comunità poteva accedere qualunque musulmano pubere, di buona moralità, di sufficiente dottrina e sano di corpo e di mente. Il fatto di essere Meccano o, almeno, Arabo, era un elemento preferenziale ma non essenziale. Tra queste correnti, la facoltà di teologia ad Ankara sta propugnando una concezione moderata dell'Islam, che dovrebbe essere incoraggiata come strategia alla lotta al terrorismo.

**Intervento di un rappresentante della Procura Generale federale**, che ha ricordato come sia necessaria l'autorizzazione del Governo federale per iniziare le indagini contro il terrorismo, e l'esistenza di un centro contro il terrorismo fondato nel 2005 a Berlino col compito di coordinare tutte le autorità di sicurezza.

**Mercoledì 25 aprile 2007: Prof. Dr. Claus Kress- università di Colonia:**

**"La lotta militare del terrorismo secondo il diritto internazionale: lo ius ad bellum; lo ius in bello e gli standards internazionali di protezione dei diritti dell'uomo".**

Il relatore ha cercato di trovare un fondamento giuridico alla operazione "Enduring Freedom" ("libertà duratura" in lingua inglese, acronimo OEF), il nome ufficialmente utilizzato dal governo degli Stati Uniti d'America per designare alcune operazioni militari lanciate in risposta agli attentati dell'11 settembre 2001 ed in particolare l'operazione militare lanciata nel 2001 contro i Talebani in Afghanistan, primo atto della Guerra al terrorismo.

Il relatore ha ricordato che, quanto al mantenimento della pace ed all'uso della forza, la Carta delle NU si basa, essenzialmente, su tre principi e strumenti fondamentali: il divieto della minaccia e dell'uso della forza di cui all'art. 2 par. 4; In legittima difesa individuale e collettiva in caso di attacco armato, di cui all'art. 51, il sistema di sicurezza collettiva ad opera del Consiglio di Sicurezza, di cui al Capo VII della Carta stessa. Il principio di cui all'art. 2 par. 4 rappresenta anche un principio di diritto internazionale consuetudinario generale. Il diritto alla legittima difesa individuale e collettiva in caso di attacco armato (art. 51 della Carta) costituisce l'altro caposaldo del sistema delle NU (ius ad bellum). L'esercizio di questo diritto deve costituire la risposta ad un attacco armato. Nel caso dell'Afghanistan, si ha avuto tuttavia una c.d. aggressione indiretta, che si realizza quando l'azione militare è condotta da forze irregolari o mercenari organizzati da uno Stato. Anche questa forma di aggressione è illecita; essa risulta condannata dalla Risoluzione dell'AG delle NU n. 3314 del 1974 sulla definizione di aggressione e ricompresa nel concetto di aggressione utilizzato dalla Corte Internazionale di Giustizia nella ricordata sentenza del 1986 nella controversia fra Nicaragua e Stati Uniti.

Dopo l'11 settembre, il Consiglio di Sicurezza con la Ris. 1368 adottata il 12 settembre 2001 ha dichiarato che questi attentati costituiscono una minaccia alla pace ed alla sicurezza ed ha evocato il diritto alla legittima difesa degli Stati Uniti. Le Ris. 1373 del 28 settembre e la 1377 del 12 novembre 2001 stabiliscono nuove sanzioni e misure articolate di lotta contro il terrorismo internazionale, ma non prevedono l'uso della forza armata.

In una lettera del 07 ottobre 2001 al Consiglio di Sicurezza, gli USA hanno preso posizione contro al Kaida e i Talebani, invocando un diritto di autodifesa sulla base dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite e sulla base dell'affermazione che gli attentati dell'11 settembre hanno costituito un attacco armato agli USA ai sensi della Carta.

L'articolo 51 riconosce "il diritto naturale di autodifesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale", e definisce l'autodifesa come un diritto intrinseco degli Stati, e fu considerato dalla Corte Internazionale di Giustizia come corrispondente ad una norma consuetudinaria. L'articolo 51, inoltre, riconosce il diritto all'autodifesa non solo allo Stato vittima di un attacco armato, ma anche nei confronti di altri Stati. Questo è il senso del termine di autodifesa collettiva. Tuttavia, l'art. 51 della Carta ONU può legittimare un attacco armato portato anche da autori non statali e conseguentemente lo Stato leso potrebbe esercitare il proprio diritto alla legittima difesa contro dei privati?

Secondo il relatore, i precedenti giurisprudenziali della Corte Internazionale non lo escluderebbero.

In particolare, ha ricordato due casi:

- 1) la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 27.6.1986 nel caso delle *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua*;
- 2) un'altra sentenza nel quale la Corte, in relazione a una decisione del Tribunale della Jugoslavia, ha affermato, in un obiter dictum, che "è legittimo, che in determinati ambiti, valgano speciali regole".

L'art. 51 g) della Ris. del 1974 dell'Assemblea Generale sulla definizione di aggressione stabilisce il concetto di attacco ad uno Stato, ma la lista sarebbe completabile.

In altri termini, nel diritto consuetudinario, si sarebbe formata una zona grigia, nella quale domina il diritto statale.

Mentre il tradizionale diritto di autodifesa si rivolge ad altri Stati - e in tale ambito vige il principio di proporzionalità - nel caso in cui esso si rivolge ad organizzazioni non statali il principio non varrebbe più.

Il relatore ha esaminato altri due casi della giurisprudenza della Corte Internazionale relativi all'autodifesa contro organizzazioni non statali:

1) con la risoluzione A/ES/10/L. 16 del 8 dicembre 2003, presentata da vari Paesi arabi l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha richiesto un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla legalità del muro che il governo Sharon stava facendo costruire nel territorio della Cisgiordania. La risoluzione in questione è stata approvata con 96 voti a favore, 8 contrari (Australia, Etiopia, Israele, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Stati Uniti), 74 astensioni e 19 assenti, giuridica". Il quesito era formulato in questi termini: "Quali conseguenze giuridiche derivano dalla costruzione del muro da parte di Israele, Potenza occupante, nei territori palestinesi occupati, comprese le zone attorno e all'interno di Gerusalemme Est, come descritto nel Rapporto del Segretario generale che prende in considerazione le regole ed i principi di diritto internazionale, compresa la Quarta Convenzione di Ginevra e le rilevanti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea generale". La Corte ha concluso che la costruzione del muro è un atto non conforme a vari obblighi giuridici internazionali che gravano su Israele.

2) sentenza Repubblica Congo - Uganda del 2005 sui ribelli in Congo.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte rimane ancora aperta la questione se esista un diritto di autodifesa anche contro forze irregolari. Secondo il relatore, tuttavia, a ben vedere, dopo l'11 settembre non si è creato nulla di nuovo. La decisione americana per l'Afganistan può essere vista in continuità con il classico diritto internazionale (Caroline-cases). Del resto, il terrorismo internazionale rappresenta la più grande minaccia alla sicurezza dei nostri tempi e quindi il diritto dovrebbe adattarsi alle nuove esigenze.

A questa interpretazione accolta dal relatore, sono state mosse due ordini di rilievi che tuttavia lo stesso ritiene superabili:

1) Le regole della Carta delle Nazioni Unite sono disegnate solo per regolare l'uso della forza tra Stati, e non contemplano la sfida lanciata dalle organizzazioni terroristiche.

2) Il diritto di autodifesa presuppone una situazione di emergenza e un comportamento contrario all'altro Stato. L'invio di bande armate non avrebbe assunto una gravità equiparabile agli atti di vera e propria aggressione diretta.

Infine, secondo il relatore, l'utilizzo dell'art. 51 così interpretato trova due limiti:

1) una particolare applicazione del principio di proporzionalità (evitare danni "collaterali" su civili);

2) limiti temporali (gli americani hanno agito con il giudizio prognostico di evitare nuovi futuri attacchi) e spaziali (in particolare per ricorrere all'art. 51 deve essere necessario dimostrare una connessione del regime con Al Qaeda così stringente da giustificare un intervento di autodifesa contro tale regime).

Per il relatore USA e Israele sono nella stessa situazione, trovandosi entrambi di fronte ad organizzazioni non statali di nuovo tipo (Hezbollah e Al Kaida).

**Giovedì 26 aprile 2007.**

**Prof. dr. Otto DEPENHEUER; Università Colonia.**

**"Il diritto costituzionale tedesco di fronte al terrorismo dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge della sicurezza di volo".**

Secondo il relatore, l'Islamismo rifiuta la separazione tra politica e religione, così come il concetto di pace. Il relatore ritiene che il terrorista non possa essere risocializzato, che non si tratti di un criminale, ma che rappresenti un "pericolo", che sia un "nemico". Di fronte a questo fenomeno, bisogna chiedersi se non sia il caso di creare un "diritto speciale", e se gli strumenti tradizionali del diritto penale siano veramente i mezzi migliori per combattere il terrorismo.

Il relatore ha ricordato, criticandola, la sentenza della Suprema Corte, secondo la quale la legge sulla sicurezza dei voli aerei è incostituzionale, violandosi la dignità dell'uomo, nella parte in cui permetteva di abbattere un aereo se vi fossero stati sopra terroristi.

Si è poi parlato del problema costituzionale di "armare" la polizia in senso adeguato, posto che in Costituzione vi è una netta separazione tra "Bundeswehr" (esercito) e Polizia.

**Prof. Dr. Stefan Oeter - Università Amburgo.**

**"La lotta del terrorismo attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; Risoluzione 1373 e il regime delle liste antiterrorismo".**

Il relatore ha esaminato:

1) la Risoluzione nr. 1267 del 15.11.99 (dopo l'attentato di Nairobi), che parla di "violazione del diritto statale", e per la prima volta afferma che "i talebani rappresentano una minaccia per la sicurezza del mondo"; a tal fine è legittimo il controllo delle risorse economiche dei talebani.

2) Risoluzione nr. 1333 del 19.12.00;

3) Risoluzione nr. 1390 del 16.01.02, la quale contiene una "condanna degli attacchi terroristici del 11 settembre 2001", anche con riferimento alle responsabilità di Osama Bin Laden per gli attacchi terroristici del 07.08.1998, e stabilisce le sanzioni finanziarie e di controllo della libertà di movimento da applicare contro Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda e i Taliban ed altri individui, gruppi, imprese e entità ad essi associati.

Per quanto riguarda le liste antiterrorismo, la base giuridica della decisione di includere determinati individui o determinate organizzazioni nella lista dei terroristi è costituita da due tipi di atti differenti, ovvero da una posizione comune dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza comune, destinata a tradurre in pratica una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Si delinea pertanto una sorta di procedura "a cascata" dall'alto verso il basso che prevede in genere i seguenti gradini:

- a) risoluzione delle Nazioni Unite (presa dal Consiglio di sicurezza su indicazione del Comitato delle sanzioni);
- b) posizione comune PESC generale;
- c) posizione comune PESC specifica;
- d) regolamento comunitario che preveda disposizioni relative al congelamento e alla confisca dei beni;
- e) decisione comunitaria di applicazione del regolamento;
- f) decisioni nazionali direttamente esecutive.

In particolare sono state emanate le due posizioni comuni del Consiglio del 27 dicembre 2001, la 2001/930/PESC, relativa alla lotta contro il terrorismo e la 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, il regolamento della stessa data n. 2580/2001, relativo a misure specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e una serie di decisioni del Consiglio del 2 aprile 2004, destinate ad attuare l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento appena citato, l'ultima delle quali è costituita dalla decisione 2004/306/CE del 2 aprile 2004.

La decisione 930 del 27 dicembre 2001 prevede una serie di misure di lotta al terrorismo: lotta al finanziamento delle attività terroristiche mediante il congelamento dei capitali e altre risorse finanziarie a ciò destinati, repressione del sostegno ad entità e persone coinvolte in atti terroristici, allarme tempestivo mediante scambio di informazioni, negazione della protezione ai terroristi, ecc.

La decisione 931, adottata nella stessa data, fornisce invece una definizione di "persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici". Rientrano in tali categorie le persone che compiono o tentano di compiere atti terroristici, vi prendono parte o li agevolano, nonché "i gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone, le persone, gruppi ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entità, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone, gruppi ed entità ad esse associate" (art. 1, par. 2).

Per "atti terroristici" si intendono, ai sensi del par. 3 dell'art. 1, una serie di atti ("a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni massicce di strutture governative e pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, ovvero di luoghi pubblici e di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, cospirazione di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane; h) mancata consegna o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) minaccia di mettere in atto alcuni dei comportamenti elencati nelle lettere da a) ad h); j) direzione di un gruppo terroristico; k) partecipazione alla attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziamento in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminali del gruppo"), commessi al fine di intimidire seriamente la popolazione; o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto; o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale".

Questa definizione, sostanzialmente ribadita, sia pure con taluni modifiche di carattere prevalentemente formale, dalla successiva decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI), presenta con evidenza taluni aspetti di eccessiva genericità. Essa peraltro è integrata operativamente, in maniera decisiva, dall'elenco previsto dal paragrafo 1 dello stesso art. 1. Tale elenco "è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un'autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell'apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo o la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell'elenco possono essere inclusi persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo

e contro i quali esso ha emesso sanzioni" (art. 1, para. 4). Il regolamento 2580, adottato anch'esso il 27 dicembre 2001, contiene, a sua volta, oltre a una serie di disposizioni destinate ad operare prevalentemente sul piano della repressione del finanziamento di attività terroristiche, un articolo 2, para. 3, del seguente tenore: "Il Consiglio, deliberando all'unanimità, elabora, riesamina e modifica l'elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include: persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che li facilitano; persone giuridiche, gruppi o entità che commettano o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che li facilitano; persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà e sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità di cui ai punti sopra; persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti". Nell'applicazione di tale ultima disposizione il Consiglio ha varato periodicamente delle decisioni, l'ultima delle quali è la 2004/306/CE del 2 aprile 2004 che elenca le persone, i gruppi e le entità in questione.

Venerdì 27 aprile 2007

Dr. MARK ZOELLER - Università Mannheim

"L'introduzione dei servizi di informazione sul terreno della lotta al terrorismo".

Nella Repubblica Federale i compiti della tutela dello Stato vengono assolti dal:

1. „Bundesamt für Verfassungsschutz“ und „Landesbehörden für Verfassungsschutz“ (per quanto riguarda la sicurezza interna);
2. „Militärischen Abschirmdienst“ ed. MAD, (che dipende dal Ministero della Difesa);
3. dal „Bundesnachrichtendienst“, ed. BND, (nel campo della sicurezza estera).

In particolare, i compiti della polizia criminale e della Procura riguardano le indagini e la repressione di delitti nell'ambito della criminalità politica (cd. „veri delitti di Stato“, ad esempio „Freiheitsverrat“ (§§ 30, 30a StGB), „Heimverrat“ (§§ 81-83a StGB) e „Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats“ (§§ 84-91 StGB). Così come riguardano nell'ambito della criminalità con motivi politici (cd. „antitiche Staatssehnsdelikte“) terrorismo ed estremismo, ad esempio le lesioni personali determinate da intimidazioni razziste.

Il „Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)“ è il servizio segreto germanico per l'interno. I suoi compiti più importanti sono la sorveglianza sull'estremismo politico ed il terrorismo, i servizi di spionaggio, l'estremismo degli stranieri, il mantenimento della pace, la protezione del servizio di salvataggio, la protezione del segreto materiale („Geheimerschutz“), la protezione segreta di personale. E' alle dipendenze del Ministro Interne. Nel 2005 vi erano occupate 2.448 persone.

I metodi utilizzati sono la pubblica informazione, l'utilizzo dei mezzi del servizio di informazione, le informazioni assunte dai imprenditori privati.

Nell'„Intelligence Cycle“ c'è un divieto di netta separazione tra la Ruffini e il servizio segreto che porta ad un continuo scambio di informazioni tra i due organi.

Il **CTAZ** (**Gemeinsames Terrorismuszentrum**) è il centro di coordinamento comune di informazione di polizia e di analisi.

Il **"Antiterrordatei"** (banca dati antiterrorismo) è una banca dati comune su rilevanti soggetti e su rilevanti oggetti (associazioni, gruppi, fondazioni, imprenditori, collegamenti in banca, Internet...) di 38 diverse autorità investigative:

- Bundeskriminalamt
- Bundespolizei
- Bundesamt für Verfassungsschutz
- Militärischer Abschirmdienst
- Zollkriminalamt
- Bundesnachrichtendienst
- 16 Landeskriminalämter
- 16 Landesbehörden für Verfassungsschutz

Sono raccolte in particolari indicazioni su soggetti sospettati di aver partecipato ad attentati. A seguito del provvedimento della 181. conferenza permanente („Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder“) del settembre 2006 i dati riguardano:

- appartenenza a organizzazioni terroristiche collegamenti bancari
- istruzione scolastica e professionale, occupazione lavorativa
- stato di famiglia, credenze religiose
- perdita di documenti d'identità, viaggi e permanenze in luoghi in cui operano organizzazioni terroristiche

È disciplinata dalla L. 22. 12. 2006 (BGBl I S. 3409: „Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der Länder (Gemeinsame-Dateien-Gesetz)“), composta di un solo articolo.

Il **Bundeskriminalamt (BKA)** è un'autorità federale con sede a Wiesbaden che si occupa di svolgere indagini in determinati ambiti criminali.

**BRITTA SCHLAGE** "Problemi di diritto penale sostanziale e procedurale nei procedimenti per sospetto di associazione in un'organizzazione terroristica".

Il Magistrato ha ricordato che non esiste una definizione generale di terrorismo, che è un concetto.

L'associazione può riferirsi alla minaccia della commissione di reati penali (associazione a delinquere) o alla minaccia di gravi reati catalogati (associazione terroristica).

Nella direttiva EU per la lotta al terrorismo vi sono elementi per una definizione di terrorismo (art. 1).

L'azione definisce come reati dal diritto nazionale.

2. accordo per danneggiare uno Stato o un organismo internazionale;
3. dolosa commissione di reati;
4. specifico fine soggettivo ideologico (ad. es. destabilizzazione di strutture politiche, economiche o sociali di un paese).

Un'altra simile definizione si trova nel § 192 STGB, ma si discute se in tale definizione sia contenuto il riferimento al fine soggettivo ideologico.

Bolzano, il 04.05.07

Dott. Igor SECCO

